

APPALTO SPECIFICO INDETTO NELL'AMBITO DELLO SDA SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO GESTITO DA CONSIP SPA, PER GLI IMMOBILI IN USO ALL'INAIL, A QUALSIASI TITOLO

CHIARIMENTI – PRIMA PARTE

In ottemperanza al punto 1.5 del Disciplinare di gara, si pubblica in forma anonima una prima parte di risposte alle richieste di chiarimenti inoltrate dagli operatori economici, precisando che per i quesiti aventi una medesima richiesta di chiarimento si rinvia alla risposta già fornita all'identico quesito.

N. 1 Domanda

Si conferma che il punteggio a.1.3. relativo al possesso della valutazione di conformità EMAS è attribuito anche nel caso in cui si sia in possesso unicamente della certificazione ISO 14001?

N. 1 Risposta

Sì, si conferma.

Ciò in ossequio alla disposizione del disciplinare di gara che ammette, al fine dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio a.1.3., la prova dell'impiego di misure equivalenti, e tenuto conto dell'articolo 87, comma 2, del d.lgs 50/2016 ove prevede che *le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale....*", tenuto conto altresì del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*, il quale sia con riferimento alle capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale, sia con riferimento ai criteri premianti considera equivalente il possesso della registrazione EMAS al possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.

N. 2 Domanda

Con riferimento ai ribassi da effettuare sulle voci €/h, pertanto quelli da eseguire esclusivamente sul 28,7% dell'extra-manodopera, alla luce del fatto che gli elenchi del personale indicano l'applicazione di CCNL diversi (Multiservizi, Servizi Fiduciari, Commercio, ecc.), siamo a richiedere, per maggiore chiarezza ed univocità di interpretazione, se sia corretta l'interpretazione secondo la quale tale ribasso sia da applicare al 28,7% dell'extra-manodopera sulla base del CCNL Multiservizi.

N. 2 Risposta

Si precisa che:

1) Nella "Tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato nell'appalto" Allegato 2D al Capitolato tecnico integrativo a cui si fa riferimento è riportato l'elenco del

personale attualmente impiegato per l'appalto (numero di unità, monte ore, livelli retributivi/appartenenza categoria ex art. 18 - Legge n. 68/99) nonché il CCNL applicato dall'appaltatore uscente.

L'allegato 2D è pubblicato, ai sensi dell'articolo 50 del Codice degli Appalti e delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, ai fini della tutela occupazionale nel cambio di appalto.

Si invita a prendere visione di quanto disciplinato dall'All.1 Capitolato d'Oneri, articolo 2.4.

2) Il ribasso è da applicarsi limitatamente alla quota del 30% - consistente nei costi generali e nell'utile di impresa - sui prezzi unitari euro/ora indicati nel documento "All 2B_ ELENCO ATTIVITÀ E PREZZI 120122_VN" per i quali è stato preso a riferimento il CCNL Multiservizi.

Si invita a prendere visione di quanto disciplinato dall'All.1 Capitolato d'Oneri, articolo 9 lett.re a)3 - a)4 - a)5 - a)9 - a)10.

N. 3 Domanda

Abbiamo partecipato a varie gare SDAPA successivamente revocate/annullate per l'adesione delle S.A. alla convenzione Consip FM4, sussiste questa possibilità anche per questa gara?

N. 3 Risposta

Le procedure di gara possono venire annullate per i motivi di legittimità previsti dall'art. 21-*octies* e alle condizioni stabilite dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990 e possono essere revocate per le sopravvenienze indicate dall'art. 21-*quinquies* della medesima legge. Si tratta di motivi, condizioni e presupposti che non sono preventivabili *ex ante*, e quindi non si può rispondere a questa richiesta di chiarimento se non rappresentando che, al momento, non sono alle viste situazioni tali da indurre la scrivente stazione appaltante ad adottare provvedimenti di annullamento o revoca della presente procedura ristretta di gara al fine di aderire alla Convenzione Consip FM4.

N. 4 Domanda

Con riferimento alle Categorie di ammissione di cui all'art. 5.1 del Capitolato d'oneri, i 2 contratti richiesti per alcuni lotti devono entrambi avere come oggetto servizi di pulizia e ausiliario, oppure è sufficiente un contratto di pulizia e uno di pulizia che includa anche l'ausiliario?

Inoltre in caso di ATI tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria?

N. 4 Risposta

Sì. Avendo il presente appalto specifico ad oggetto i servizi di pulizia e i servizi di ausiliario, entrambi i contratti richiesti, che servono a comprovare le capacità tecnico-professionali degli operatori economici per l'esecuzione del presente appalto specifico, devono avere ad oggetto servizi di pulizia e uno o più dei servizi di ausiliario oggetto della procedura di gara, come stabilito al punto 2.2.2 del Capitolato d'oneri allegato al bando istitutivo dello SDAPA.

In caso di partecipazione in RTI la mandataria deve aver eseguito il contratto di maggior importo con riferimento all'importo complessivo e all'importo del servizio di pulizia.

N. 5 Domanda

In riferimento al requisito di classificazione fascia "G" richiesto per la partecipazione ai lotti n. 12-Lazio e n. 18-Direzione Generale, si richiede se, in caso di partecipazione in RTI in cui entrambe le imprese siano in possesso di fascia "F", le stesse possano essere cumulate e quindi si raggiunga la fascia "G", altrimenti non posseduta singolarmente.

N. 5 Risposta

In caso di RTI, le imprese facenti parte del RTI dovranno nel loro complesso rientrare nella fascia di classificazione richiesta o in quella ad essa superiore. In particolare, il possesso della fascia di classificazione richiesta sarà determinato sulla base della sommatoria degli importi corrispondenti alle fasce di classificazione dichiarate, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrate da Consip, dalle singole imprese facenti parte del RTI.

N. 6 Domanda

E' possibile assolvere al pagamento della marca da bollo apponendo la suddetta su un foglio, debitamente annullata, con precisa indicazione della gara in oggetto?

N. 6 Risposta

No.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- nel campo 4 la denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale del concorrente;
 - nel campo 5 i dati identificativi della stazione appaltante: Inail, P.le Giulio Pastore, 6
 - Roma, C.F. 01165400589;
 - nel campo 6 il codice degli uffici finanziari della provincia di Roma: RCJ
 - nel campo 11 il codice tributo: 456T;
 - nel campo 12 come descrizione del pagamento: imposta di bollo per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto da Inail per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliario nell'ambito dello SDA Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all'Istituto.
- A comprova del pagamento effettuato, il concorrente deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Comprova imposta di bollo", copia informatica dell'F23.

N. 7 Domanda

Si chiede conferma che in caso di partecipazione a piu' lotti, l'operatore economico dovrà rientrare nella Categoria di ammissione, nella Classe di fatturato e nella Fascia di classificazione previste per il lotto di maggior valore tra quelli per cui concorre.

N. 7 Risposta

Si conferma.

N. 8 Domanda

In riferimento all'art. 4 "Soggetti ammessi in forma..." del Capitolato d'Oneri si conferma che, in casi di partecipazione in RTI costituendo, tutti i soggetti raggruppandi

debbano essere stati necessariamente invitati alla procedura? Ovvero è sufficiente l'ammissione allo SDAPA al momento dell'invito?

N. 8 Risposta

Gli operatori partecipanti al RTI devono essere già ammessi allo SDAPA al momento dell'invito. In quanto ammessi da Consip s.p.a. alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel bando istitutivo dello SDAPA, gli operatori partecipanti al RTI devono essere stati invitati alla presente procedura di gara.

N. 9 Domanda

Vorremmo partecipare in R.T.I. con altra società ed entrambe in possesso della fascia di classificazione "F". Chiediamo, pertanto, cos'altro la mandataria deve possedere in misura maggioritaria?

N. 9 Risposta

Si rinvia all'art. 5, lett. B) del Capitolato d'onori dove sono indicati, tra i requisiti di ammissione all'appalto specifico, anche i requisiti che la mandataria deve possedere in misura maggioritaria su cui si chiede un chiarimento.

In quella sede è precisato che la mandataria deve possedere i requisiti di carattere economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

La mandataria deve possedere i requisiti tecnico-professionali sulla base delle seguenti modalità: la fascia di classificazione di cui all'art. 3 del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 deve essere posseduta in misura maggioritaria dalla mandataria ovvero la stessa non può possedere una fascia di classificazione inferiore a quelle possedute da ciascuna mandante. Per i lotti per i quali è richiesto l'aver eseguito nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di ammissione uno o più contratti avente ad oggetto servizi oggetto dell'appalto: nell'ipotesi in cui sia richiesto un unico contratto lo stesso dovrà essere stato eseguito dalla mandataria; nell'ipotesi di richiesta di più contratti la mandataria dovrà avere eseguito almeno un contratto di pulizia e di importo maggiore rispetto alle mandanti.

N. 10 Domanda

In riferimento all'art. 13.1 "Criterio di aggiudicazione" del Capitolato d'Oneri e in particolare al criterio di assegnazione del punteggio di cui al punto A.1.3 relativo alla registrazione EMAS, si chiede conferma che possono essere considerate "impiego di misure equivalenti" la certificazione ISO 14001 ovvero la Certificazione Ecolabel UE.

N. 10 Risposta

Sull'equivalenza fra il possesso della registrazione EMAS e il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 si rinvia alla risposta n. 1.

Non si conferma l'equivalenza fra la registrazione EMAS e la Certificazione Ecolabel UE. Pur trattandosi in entrambi i casi di certificazioni ambientali, esse certificano cose diverse perseguendo diversi fini.

EMAS certifica modelli di eco-gestione nelle aziende o organizzazioni che hanno introdotto un'innovazione con benefici ambientali interni all'impresa o un'innovazione con benefici ambientali per gli utilizzatori finali.

Ecolabel contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

Schematizzando, si potrebbe osservare che mentre EMAS e UNI EN ISO 14001 certificano requisiti e qualità di imprese e altre organizzazioni, Ecolabel UE certifica requisiti e qualità di prodotti e servizi.

A conferma di ciò, il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*, relativamente alle capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale considera equivalente il possesso della registrazione EMAS al possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, mentre non fa alcuna menzione della certificazione Ecolabel UE. Relativamente ai criteri premianti lo stesso decreto valorizza separatamente il possesso della certificazione Ecolabel, mentre ascrive al medesimo criterio il possesso della registrazione EMAS e il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.

N. 11 Domanda

Nel file Lotto 3 Veneto viene indicato un fabbisogno ordinario per il servizio in oggetto, ma non indicate nessuno valore economico nel Capitolato generato dal sistema alla voce Ribasso % unico - Servizio di Raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali - Attività Ordinarie [€/kg ; €/lt ;] vi chiediamo come dobbiamo comportarci.

N. 11 Risposta

La quantità di rifiuti e di trasporti descritti negli allegati di gara (kg, lt, n. di trasporti), indica un volume annuo meramente stimato, per il servizio di raccolta e smaltimento, sulla base dei quantitativi prodotti negli anni precedenti. Si tratta di una stima da prendere con tutte le approssimazioni del caso, visto che dipende da numerose variabili, spesso indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (si pensi soltanto alla riduzione delle quantità da smaltire dovuta alla riduzione del personale in presenza nelle strutture a causa dello *smart working* imposto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19). Come descritto al par. 6.1.6.7 del capitolato tecnico integrativo, l'attività oggetto del servizio è remunerata soltanto come Attività Straordinaria e cioè mediante un corrispettivo economico a prestazione.

N. 12 Domanda

- 1) *Il limite di pagine inserito nell'Allegato 1E è da intendersi 25 facciate o 50 facciate?*
- 2) *Si chiede conferma che i paragrafi da inserire nella Relazione tecnica siano i soli indicati nell'Allegato 1E, e che quindi i criteri tabellari dovranno essere esplicitati nella sola Dichiarazione Generata a sistema.*
- 3) *Con riferimento al criterio di valutazione A.1.3 registrazione EMAS è possibile, per l'assegnazione del punteggio, allegare in alternativa la certificazione ambientale ISO 14000 così come previsto dalla normativa vigente?*

N. 12 Risposta

- 1) Per pagina deve intendersi una facciata. Pertanto il limite inserito nell'Allegato 1E è da intendersi pari a 25 facciate.
- 2) Si conferma.
- 3) Cfr. risposta n. 1.

N. 13 Domanda

Il concorrente possiede l'iscrizione in categoria 8 classe F presso l'Albo dei gestori ambientali: a tal riguardo, in ottemperanza al requisito di capacità tecniche e professionali di cui al punto III.1.3 del Bando di gara. Si richiede la possibilità di subappaltare l'intera attività di Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi a società che possiede l'iscrizione nella categoria 5 classe F.

N. 13 Risposta

Il concorrente che non possiede l'iscrizione alla categoria 5 classe F può partecipare subappaltando (subappalto c.d. "necessario") l'intera attività di raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali a operatore economico in possesso di tale requisito, nel rispetto della disciplina dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, conformemente a quanto previsto all'articolo 2.2.1 del Capitolato d'oneri Istitutivo e dichiarando la propria intenzione nell'apposita sezione del DGUE.

N. 14 Domanda

Qual è l'importo di base d'asta stimato per il Servizio di raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali?

N. 14 Risposta

Non c'è un importo a base d'asta per il Servizio di raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali perché l'attività sarà remunerata con un corrispettivo economico a prestazione a valere sull'Importo a consumo stanziato dalla Stazione Appaltante in fase di indizione dell'Appalto Specifico. A tal fine, si rinvia alla risposta al quesito n. 17.

N. 15 Domanda

E' ammessa la partecipazione di due operatori economici, non concorrenti nei medesimi lotti, controllate entrambe al 100% da un'unica Società Holding?

Di seguito si riporta un esempio:

- la Società "C" controlla il 100% delle quote sociali della Società "A" e della Società "B": è ammessa la partecipazione della Società "A", per esempio, ai Lotti 1 e 2 e la contestuale partecipazione della Società "B" ai Lotti, per esempio, 3 e 4?

N. 15 Risposta

Il limite di partecipazione di ciascun concorrente a tre lotti stabilito dal Capitolato d'oneri dev'essere rispettato in modo effettivo e sostanziale e senza eluderlo con *escamotages* formali, altrimenti sarebbe violata la *par condicio* dei concorrenti.

Fermo restando che la scrivente stazione appaltante si riserva di verificare il rispetto effettivo del limite caso per caso, nell'ipotesi descritta nell'esempio si dovrebbe ritenere che la volontà di partecipazione ai quattro lotti sarebbe riconducibile ad un medesimo ed unico soggetto, la holding, di cui le società controllate, ancorché persone giuridiche formalmente distinte dalla controllante, dovrebbero considerarsi sostanzialmente articolazioni della stessa, stante la stringente forma di controllo sussistente.

N. 16 Domanda

I mq afferenti alle aree Ambulatoriali indicati in ogni scheda immobile sono da ritenersi aggiuntivi ai mq indicati per ciascun immobile del lotto e suddivisi per destinazione d'uso?

N. 16 Risposta

Sì, i mq afferenti le aree Ambulatoriali sono da ritenersi aggiuntivi

N. 17 Domanda

1) *In alcuni lotti dell'Allegato "2D al Capitolato tecnico integrativo - Tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato nell'appalto", alcune voci vengono indicate con un monte ore settimanale e i relativi livelli contrattuali complessivi (ad esempio il lotto 14 Puglia per la Sede Regionale e Sede di Bari indicate n. 9 addetti per un monte ore settimanale complessivo di n. 270 ore con Livello di inquadramento contrattuale 2,2,2,2,2,2,3,3,4). Al fine di quantificare puntualmente il personale da riassumere si richiede di conoscere, per ogni singola figura professionale ricadente nei vari lotti, il relativo parametro settimanale, livello di inquadramento contrattuale, anno di nascita, anno di inserimento in azienda, anno di inserimento in appalto, sesso, scatti di anzianità, eventuali fringe benefit e se appartenente alla categoria ex art. 18 - Legge n. 68/99.*

2) *Per la fornitura del materiale igienico sanitario nelle varie sedi si richiede di conoscere nel dettaglio le quantità di prodotti di consumo gestiti nell'ultimo anno e l'indicazione di impiegati/utenti presenti nelle varie strutture. Per la fornitura dei dispenser di soluzione sanificante alcolica e relativo prodotto, si chiede di conoscere il numero dei bagni presenti suddivisi per singola struttura ricadente nel lotto.*

3) *Nell'allegato "2A al Capitolato tecnico integrativo - Dettaglio immobili e quantità" abbiamo notato che il moltiplicatore mensile applicato è pari a 4, mentre convenzionalmente viene utilizzato il moltiplicatore di 4,333 che restituisce un valore medio mensile su base annuale (ad es. nel lotto 14 Puglia il Servizio di Reception nell'edificio di BARI, Corso Trieste 29 richiedete 13 ore giornaliere dal lunedì al venerdì per un totale di 250 ore mensili, mentre le ore reali corrispondono a 281,65 ore mensili), indichiamo che tale discordanza si attesta al 7,7% di ore non calcolate, quindi si richiede di conoscere il motivo di applicazione di tale moltiplicatore o se trattasi di errore materiale.*

4) *In riferimento all'Allegato "2D al Capitolato tecnico integrativo - Tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato nell'appalto" si richiede di conoscere se nel Servizio di Reception siano ricomprese anche le unità e le ore richieste per il Servizio di Presidio Pulizia.*

N. 17 Risposta

1) Premesso che alcuni dati richiesti (data di nascita, sesso) giammai potrebbero essere ostesi, ancorché in forma anonima, per esigenze di non discriminazione per motivi di età e di sesso nella profilazione dei dipendenti da assorbire, si ritiene che i dati sul personale attualmente impiegato forniti con l' "Allegato 2D - Tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato nell'appalto" debbano considerarsi sufficienti ai fini di una corretta e consapevole formulazione dell'offerta tecnico-economica, tenuto conto che l'obbligo di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente imposto dal C.C.N.L. del personale dei servizi di pulizia a tutela della continuità occupazionale dei lavoratori e richiamato dal Capitolato d'onere dovrà comunque conciliarsi con la libertà dell'impresa di organizzazione dei servizi, di talché la mancata specificazione dei singoli livelli di inquadramento dei singoli addetti nell'ambito del monte ore complessivo delle sedi segnalate deve considerarsi irrilevante, anche alla luce del fatto che il piano di assorbimento, per la redazione del quale i dati pubblicati del personale attualmente impiegato risultano utili, non è stato fatto oggetto di valutazione ai fini del punteggio

dell'offerta tecnica ed economica, ma rileva, nell'ambito della procedura di gara, a comprova della serietà e dell'affidabilità dell'impegno dell'operatore economico nel rispettare la "clausola sociale" nel cambio d'appalto.

2) Il dato relativo alla quantità di prodotti di consumo gestita negli ultimi due anni non può essere considerato un dato attendibile, anzi potrebbe essere addirittura fuorviante considerato che il popolamento delle varie sedi, nel periodo considerato, è stato notevolmente ridotto e oscillante a seconda delle diverse fasi dell'emergenza epidemiologica. Si osserva, d'altra parte, che il costo dei prodotti di consumo rappresenta una quota trascurabile del valore complessivo dell'appalto e pertanto non ha un apprezzabile incidenza sulla formulazione dell'offerta.

In merito alla fornitura dei *dispenser* si ritiene che al fine della formulazione dell'offerta sia sufficiente il dato relativo ai mq delle aree servizi igienici riportate per ciascun immobile 2A al Capitolato tecnico integrativo - Dettaglio immobili e quantità.

3) Il dato da tenere in considerazione è quello complessivo delle ore mensili e non quello della loro distribuzione nell'arco settimanale o tra le diverse risorse impiegate. E anche il dato delle ore mensili deve considerarsi indicativo. A tale proposito, s'invita a considerare che al momento dell'elaborazione del Programma operativo delle attività (POA), il canone delle attività ordinarie di base sarà calcolato sulla base dello sconto percentuale offerto dall'aggiudicatario del lotto sui prezzi unitari dei servizi, sulla base delle reali consistenze degli immobili accertate in contraddittorio e sulla base delle frequenze dei servizi variabili in base alle peculiari esigenze delle singole strutture. E quindi, per tornare al quesito, anche la quantità di ore del servizio di *Reception* indicata per una singola struttura nell'allegato 2A potrebbe variare. Come chiarito nella risposta al quesito n. 18, la competizione dei concorrenti, sul piano economico, avverrà non sull'importo a base di gara (che comunque è stimato con i medesimi criteri per tutti i concorrenti), ma sui prezzi unitari dei servizi. Pertanto, eventuali disallineamenti degli importi complessivi a base di gara, dovuti a diverse consistenze che dovessero essere accertate o a frequenze diverse rispetto a quelle indicate negli atti di gara, non minano la libertà e la parità di concorrenza e la coerenza della procedura di gara.

4) No, non sono ricomprese. Nella "Tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato nell'appalto" di cui all'Allegato 2D al Capitolato tecnico integrativo, le ore degli addetti al Presidio Pulizia, ove presenti all'interno del vigente appalto, sono riportate nel Servizio di Pulizie. Nella Tabella non sono indicate le ore richieste, ma esclusivamente il monte ore del personale attualmente impiegato nell'appalto.

N. 18 Domanda

Ai fini di una formulazione corretta e concreta dell'offerta, siamo con la presente a richiedere la messa a disposizione del quadro economico di ciascun lotto di gara, cioè il documento contenente le singole voci che hanno formato la base d'asta, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016 ed in particolare gli schemi, che a partire dal documento "All 2B_ ELENCO ATTIVITÀ E PREZZI 120122_VN" e dall'"Allegato 2A al Capitolato tecnico integrativo - Dettaglio immobili e quantità" di ciascun lotto hanno permesso di individuare gli importi a base d'asta riportati a pagina 12 e 13 del Capitolato d'onori.

N. 18 Risposta

La presente procedura di gara ha ad oggetto un appalto di servizi. Pertanto, non può venire in considerazione un "quadro economico" da redigere e pubblicare.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara hanno tutte le informazioni che consentono di formulare un'offerta corretta, libera e consapevole, avendo questa stazione appaltante pubblicato, con l' "Allegato 2B – Elenco attività e prezzi", l'elenco dei prezzi unitari di ciascun servizio e la frequenza delle attività del servizio, e con l' "Allegato 2A – Immobili e quantità", il numero e le consistenze degli immobili.

L'importo a base d'asta, indicato per ciascun lotto nella Determina a contrarre e nel Capitolato d'oneri, è stato calcolato semplicemente moltiplicando i prezzi unitari, le frequenze e le consistenze.

Si aggiunge che eventuali imprecisioni degli importi complessivi a base di gara, dovute a diverse consistenze che dovessero essere accertate e persino a frequenze diverse rispetto a quelle indicate negli atti di gara, non minerebbero la libertà e la parità di concorrenza e la coerenza della procedura di gara. Infatti, la competizione dei concorrenti, sul piano economico (al quale si riferisce la richiesta di chiarimento), avverrà non sull'importo a base di gara (che comunque è stimato con i medesimi criteri per tutti i concorrenti), ma sui prezzi unitari dei servizi.

Al momento dell'elaborazione del Programma operativo delle attività (POA), il canone delle attività ordinarie di base sarà calcolato sulla base dello sconto percentuale offerto dall'aggiudicatario del lotto sui prezzi unitari dei servizi, sulla base delle reali consistenze degli immobili accertate in contraddittorio e sulla base delle frequenze dei servizi che, rispetto all'Allegato 2B, potrebbero anche mutare per le peculiari esigenze di talune strutture.

N. 19 Domanda

1) *Si conferma che in caso di partecipazione alla presente procedura di gara per i lotti 4,7 e 12, in qualità di Consorzio art. 45 co. 2 lett. c), che partecipa per conto proprio, i requisiti da comprovare siano quelli richiesti per il lotto di maggior valore al quale si partecipa, ossia di categoria di ammissione XII, classe di fatturato 6, Fascia di classificazione G e Numero minimo di contratti 2.2?*

2) *Si conferma che la Registrazione EMAS richiesta nel Capitolato D'Oneri al punto A.1.3. possa essere sostituita dalla certificazione UNI EN ISO 14001:2015 ai fini dell'attribuzione dei 2 punti tabellari previsti?*

N. 19 Risposta

- 1) Si conferma.
- 2) Cfr. risposta n. 1.

N. 20 Domanda

Si chiede se attualmente presso gli immobili del lotto 3-8-9 viene effettuato da capitolato il ripasso bagni e se presso gli ambulatori vengono effettuati i tre interventi giornalieri di Pulizia delle apparecchiature tecnico sanitarie.

N. 20 Risposta

Premesso che le informazioni richieste in ordine alle attività attualmente svolte non assumono alcuna rilevanza al fine della formulazione dell'offerta per la partecipazione alla presente procedura, si evidenzia che l'"Allegato 2B al Capitolato tecnico integrativo - Elenco attività e prezzi" descrive, per le diverse Aree Omogenee, le attività e le correlate frequenze che costituiranno l'articolazione dei servizi che si stanno affidando.

N. 21 Domanda

Si chiede se è ammessa la partecipazione come impresa singola a lotti diversi rispetto a quelli per i quali si partecipa come azienda designata all'interno di un consorzio.

N. 21 Risposta

La partecipazione è ammessa, purché l'impresa singola e il consorzio non superino congiuntamente il limite di partecipazione a 3 lotti e a condizione, come presupposto nella domanda, che l'impresa singola e il consorzio non concorrano per il medesimo lotto.

N. 22 Domanda

Si conferma che le 25 pagine previste per la Relazione Tecnica (al netto delle copertine e del sommario) siano da intendersi come 50 facciate, ciò anche al fine di consentire una adeguata trattazione dei numerosi criteri di valutazione richiesti?

N. 22 Risposta

Cfr. risposta n. 18, punto 1).

N. 23 Domanda

In riferimento al servizio di raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali, nell'allegato 2A "Dettaglio immobili e quantità" sono indicate, per il lotto 2 Lombardia, le quantità per questo CER: 180103 Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni. Siamo a chiedervi di quale tipologia di rifiuti si tratti nonché le vostre attività dalle quali questi rifiuti derivano.*

N. 23 Risposta

La tipologia di rifiuti da smaltire sono prevalentemente rifiuti sanitari a rischio infettivo ad esempio:

- Guanti monouso;
- Materiale monouso come provette, indumenti protettivi, camici, occhiali, mascherine, telini, lenzuola;
- Materiale per medicazione (garze, cerotti, tamponi, bende...);
- Gessi e bendaggi;
- Siringhe, lame, aghi, vetri.

Questi rifiuti vengono prodotti a seguito di cure mediche ambulatoriali quali visite specialistiche, vaccinazione e sieroprofilassi antitetanica, medicazioni, rimozione punti, bendaggio. Queste prestazioni sono svolte tramite medici specialisti ambulatoriali nelle Direzioni territoriali Inail presso le quali il servizio è stato attivato con apposita convenzione tra l'Inail e il Servizio sanitario regionale.